

SUPERBONUS 110%

Aspetti operativi



INDICE

PRONTUARIO OPERATIVO PER LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA E PER LO SCONTO IN FATTURA.....	3
Sconto in fattura	3
Cessione del credito d'imposta	4
LA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE.....	5
Modalità di esercizio dell'opzione.....	6
Operativamente, quali sono i passi da seguire?	7
Modalità di utilizzo del credito d'imposta.....	11
Annullamento e/o sostituzione della comunicazione	11
Comunicazione dell'opzione in caso più interventi.....	11
LA SOLUZIONE DI GENERALI	12
LA SOLUZIONE DI MPS	12

PRONTUARIO OPERATIVO PER LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA E PER LO SCONTO IN FATTURA

È consentito **optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e 2021, alternativamente:

- a) **per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo fino all'importo massimo pari al corrispettivo dovuto (100%)** anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) **per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e successiva cessione ad altri soggetti (incluso il fornitore)** compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica mediante apposito modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 15/10/2020 ed entro il 16 Marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.



Sconto in fattura

Con riferimento allo sconto in fattura, l'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa, a fronte di interventi agevolabili effettuati, quale sconto in applicazione dell'art. 121 D.L. 34/2020.

Esempio 1: Sconto in fattura totale

- Spesa sostenuta: € 30.000
- Detrazione spettante: € 33.000 (ovvero, il 110% di € 30.000)

Lo sconto in fattura ammonterà ad € 30.000, ovvero fino a concorrenza del "totale fattura" (l'importo della fattura non potrà essere negativo).

Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, potrà beneficiare di un credito d'imposta di € 33.000, esattamente pari alla detrazione di cui avrebbe beneficiato chi ha sostenuto le spese agevolabili. Il credito d'imposta sarà pari al 110% dello sconto operato.

Esempio 2: Sconto in fattura parziale

- Spesa sostenuta: € 30.000
- Detrazione spettante: € 33.000 (ovvero, il 110% di € 30.000)

Lo sconto in fattura può essere anche parziale; in tal caso:

- colui che sostiene le spese potrà usufruire della detrazione solo per la quota parte di spese per le quali non ha optato per lo sconto in fattura;
- il credito d'imposta riconosciuto al fornitore sarà calcolato sull'importo dello sconto applicato.

Quindi, ipotizzando che, a fronte di una spesa di € 30.000, si opti per uno sconto in fattura di € 20.000:

- Il fornitore applicherà uno sconto di € 20.000 e potrà beneficiare di un credito d'imposta pari ad € 22.000 (ovvero, il 110% di € 20.000);
- € 10.000 rimangono a carico di colui che ha sostenuto le spese agevolabili, originando una detrazione pari ad € 11.000 (ovvero, il 110% di € 10.000).

Cessione del credito d'imposta

Con riferimento alla trasformazione della detrazione in credito d'imposta e successiva cessione, è data facoltà al soggetto beneficiario di cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura può essere esercitata anche in relazione a ciascuno stato avanzamento lavori. Ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020, i singoli stati avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

L'opzione in parola può essere esercitata anche successivamente per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Il Decreto Rilancio stabilisce che il credito d'imposta che si genera:

- è utilizzato anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 1.000.000,00 Euro esclusivamente per l'anno 2020 e 700.000,00 Euro nei successivi e al limite di 250.000,00 Euro (riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

Esattamente come per la detrazione, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, può essere esercitata anche per le seguenti ordinarie detrazioni, diverse dal "Superbonus":

- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- interventi di efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus" ordinario);
- interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. "sismabonus" ordinario, compreso l'acquisto di case antisismiche);

- interventi recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. “bonus facciate” introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del TUIR;
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, ai fini dell’opzione per la trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo/credito di imposta da cedere a terzi, il contribuente deve far apporre **per il solo “Superbonus”**:

1. il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per avere diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato:
 - a. dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e negli albi dei consulenti del lavoro;
 - b. dagli iscritti, alla data del 30/09/93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
 - c. dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese;
2. **l’asseverazione** da parte di un tecnico abilitato in merito agli interventi effettuati:
 - a. per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nel campo di applicazione del “Superbonus”, i tecnici abilitati devono asseverare:
 - i. il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/08/2020;
 - ii. la congruità delle spese sostenute.

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA con le modalità che saranno stabilite con un decreto del MISE;
 - b. per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica mediante apposito modello, di seguito descritto, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 Ottobre 2020 ed entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Ne consegue che:

- per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 16/03/2021;
- per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 16/03/2022.

Modalità di esercizio dell'opzione

L'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello allegato al Provvedimento n. 283847/2020 dell'8 Agosto 2020, così come modificato con il Provvedimento n. 326047/2020 del 12 Ottobre 2020. L'invio del modello può avvenire mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (sezione "Comunicare" della propria area riservata) oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate stessa.

In presenza di lavori su un edificio privato non condominiale, il modello deve essere trasmesso:

- dal soggetto che rilascia il visto di conformità, in caso di interventi che danno diritto al "Superbonus";
- dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario, in tutti gli altri casi.

In presenza di lavori su parti comuni di edifici condominiali, il modello deve essere trasmesso:

- dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall'amministratore di condominio (direttamente o avvalendosi di un intermediario), in caso di interventi che danno diritto al "Superbonus". In presenza di condomini minimi che non abbiano legittimamente provveduto alla nomina dell'amministratore condominiale, l'istanza può essere trasmessa, in luogo dell'amministratore stesso, da uno dei condòmini a tal fine incaricato (direttamente o avvalendosi di un intermediario). In caso di invio da parte dell'amministratore condominiale o di un condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare e validare i dati relativi al visto di conformità stesso e alle asseverazioni e attestazioni (a tal fine, deve essere utilizzato un servizio web apposito, messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate);
- dall'amministratore di condominio (direttamente o avvalendosi di un intermediario), in tutti gli altri casi. In presenza di condomini minimi che non abbiano legittimamente provveduto alla nomina dell'amministratore condominiale, l'istanza può essere trasmessa, in luogo dell'amministratore stesso, da uno dei condòmini a tal fine incaricato (direttamente o avvalendosi di un intermediario).

Se la comunicazione riguarda la cessione delle rate residue, il modello deve essere trasmesso:

- in caso di interventi che danno diritto al "Superbonus", sia per lavori su edifici privati non condominiali che per lavori su parti comuni di edifici condominiali, dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- in tutti gli altri casi:
 - o in caso di lavori su edifici privati non condominiali, dal beneficiario della detrazione;
 - o in caso di lavori su parti comuni di edifici condominiali, dal singolo condòmino (direttamente o avvalendosi di un intermediario).

Per gli interventi di risparmio energetico, la comunicazione potrà essere inviata solamente a partire dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte dell'ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione a tal fine richiesta.

Il mancato utilizzo dei canali telematici per l'invio dell'istanza ed il mancato rispetto delle tempistiche e delle formalità sopra descritte comporterà l'inefficacia dell'opzione.

Operativamente, quali sono i passi da seguire?

Frontespizio

Nel frontespizio del modello devono essere indicati i seguenti dati:

- Dati del beneficiario della detrazione

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	
Codice carica	
CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)	

- Dati del condominio, in caso di interventi sulle parti comuni di un edificio. Nello specifico:

CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	
Condominio Minimo	
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato	
E-mail	
Firma	

Nel campo "codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato", nel caso dei condomini minimi senza amministratore, deve essere indicato il codice fiscale del condomino incaricato

Nel campo "condominio minimo" va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministratore di condominio o il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore

- Impegno alla trasmissione telematica, nel caso in cui il soggetto incaricato alla trasmissione decida di avvalersi di un intermediario abilitato. In tal caso, vanno riepilogati i dati del soggetto incaricato alla presentazione telematica della comunicazione;

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato	
Codice fiscale dell'incaricato	
Data dell'impegno	
Firma dell'incaricato	

- Solo in caso di interventi che danno diritto al “Superbonus”:

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato			
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
Codice fiscale del professionista			
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista			
ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA			
Codice identificativo ENEA		Polizza assicurativa	
ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO			
Codice identificativo dell'asseverazione		Codice fiscale del professionista	Polizza assicurativa

Per gli interventi antisismici, deve essere inserito il codice identificativo dell'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato e deve essere barrato il campo “polizza assicurativa”

Per gli interventi di efficienza energetica, deve essere inserito il codice identificativo rilasciato dall'ENEA a seguito della trasmissione dell'asseverazione e deve essere barrato il campo “polizza assicurativa”

Quadro A – Intervento

QUADRO A - INTERVENTO						
Tipologia di intervento	Intervento trainato Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
☐	☐	☐	☐	,00	☐	☐
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione			1° anno di sostenimento della spesa		
☐	☐			☐		

I dati da inserire nel “Quadro A” sono i seguenti:

- Tipologia di intervento: va inserito il codice relativo all'intervento per il quale si effettua la comunicazione riepilogati nella tabella allegata;
- Intervento Superbonus: la casella va barrata qualora l'intervento indicato nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato oppure sia un intervento antisismico in zona 1, 2, 3 ammesso al “Superbonus”. Tali interventi, nella tabella allegata, presentano una “X” nella colonna “Intervento Superbonus”;
- Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus: la casella va barrata qualora, in caso di “Superbonus”, l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali;
- N. unità presenti nel condominio: va indicato il numero di unità che compongono il condominio, in caso di interventi sulle parti comuni di un edificio;
- Importo complessivo della spesa sostenuta;
- Anno di sostenimento della spesa;

- Periodo 2020: per verificare l'effettivo sostenimento della spesa nel periodo di vigenza del "Superbonus", indicare il codice 1 nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 ed il codice 2 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

In caso di opzione esercitata in riferimento ad uno stato avanzamento lavori (SAL), deve essere indicato nel campo "Stato di avanzamento lavori" il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo "Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)" deve essere indicato l'importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l'anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

Quadro B – Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	Tipologia immobile (T/U)	Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	Particella	Subalterno	

Nel "Quadro B" devono essere indicati i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento selezionato nel campo "Tipologia di intervento" del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. Nel caso di opzione per interventi su parti comuni condominiali in questo quadro vanno indicati i dati catastali della singola unità immobiliare presente nel condominio.

Quadro C – Opzione

QUADRO C - OPZIONE				
SEZIONE I - BENEFICIARIO				
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella) A CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO ☐ B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ☐				
Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruito	N. rate residue		
SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)				
	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1				
2				
3				
4				

Il "Quadro C" si compone di 2 sezioni:

- Sezione I - "Beneficiario";
- Sezione II - "Soggetti beneficiari".

Nella **sezione I - "Beneficiario"** deve essere indicata l'opzione esercitata dal beneficiario, barrando:

- La casella A in caso di sconto in fattura;
- La casella B in caso di cessione del credito.

Nell'apposito campo, va anche indicato l'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante).

Qualora l'opzione fosse effettuata per la cessione del credito con riferimento alle rate di detrazione residue non fruite (come sempre, opzione esercitabile solo con riguardo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021) devono essere indicati:

- l'ammontare del credito ceduto corrispondente alle rate residue non fruite;
- il numero di rate non fruite.

La **sezione II - "Soggetti beneficiari"** deve essere compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio. Tramite tale sezione, l'amministratore di condominio o il condòmino incaricato deve compilare un rigo per ciascun condòmino che esercita l'opzione di cessione del credito o di sconto in fattura in relazione alle spese a proprio carico per gli interventi sulle parti comuni, indicando i seguenti dati:

- il codice fiscale;
- la tipologia di opzione (riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito, come nella sezione I);
- l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge);
- l'importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

Quadro D – Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)				
	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1			,00	
2			,00	
3			,00	
4			,00	

Nel "Quadro D" devono essere riportati i seguenti dati, con riferimento ai soggetti beneficiari della cessione del credito o che applicano lo sconto in fattura:

- Codice fiscale
- Data di esercizio dell'opzione
- Ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto in fattura
- Tipologia di cessionario, indicando:
 - o il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;

- il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il codice 3 se il cessionario è un'impresa di assicurazione e il soggetto richiedente abbia contestualmente stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spetta la detrazione d'imposta prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta ottenuto a seguito della presentazione dell'istanza per la cessione del credito o l'ottenimento dello sconto in fattura potrà essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e sarà compensabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata correttamente trasmessa la comunicazione. In ogni caso, l'utilizzo è consentito solamente a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Inoltre:

- mediante le funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma web accettazione/cessione crediti"), i cessionari del credito di imposta o i fornitori che applicano lo sconto devono a loro volta confermare l'accettazione per l'esercizio dell'opzione;
- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel);
- in caso di utilizzo per importo superiore a quello disponibile, il modello F24 sarà scartato.

Poiché è ammessa la possibilità di effettuare successive cessioni, il cessionario/fornitore potrebbe decidere, in luogo dell'utilizzo diretto, di cedere a sua volta il credito d'imposta ricevuto. In tal caso, la comunicazione dovrà essere presentata dal soggetto cedente, direttamente o tramite intermediario abilitato, sempre tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, tramite le funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, i cessionari dovranno a loro volta confermare l'accettazione per l'esercizio dell'opzione.

Annullamento e/o sostituzione della comunicazione

La comunicazione potrà essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una *Comunicazione* interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Comunicazione dell'opzione in caso più interventi

Per come è strutturato il modello della comunicazione, in presenza di più interventi che danno diritto, a loro volta, a più detrazioni, si ritiene che debba essere inviata una comunicazione singola, autonoma e separata per ciascun intervento. Infatti, nel campo "Tipologia intervento" del "Quadro A" è possibile indicare solamente un codice per comunicazione.

LA SOLUZIONE DI GENERALI

A fronte della cessione del credito di imposta dei clienti, l'offerta di Generali prevede di erogare:

- il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini;
- il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%.

A tutti i soggetti cedenti del credito, Generali offre:

- un servizio dedicato attraverso una piattaforma digitale finalizzata a supportare il processo amministrativo realizzata con **Deloitte** – **PIATTAFORMA GIÀ OPERATIVA – SI ALLEGANO TUTTI I DETTAGLI OPERATIVI**;
- un helpdesk dedicato atto a fornire le informazioni sul processo e la documentazione necessaria;
- **un'offerta assicurativa agevolata per le famiglie, i professionisti e le imprese edili.**

LA SOLUZIONE DI MPS

A fronte della cessione del credito di imposta dei clienti, l'offerta di MPS prevede di erogare:

- il 103% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini;
- il 101% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%.

A tutti i soggetti cedenti del credito, MPS offre:

- un servizio dedicato attraverso una piattaforma digitale finalizzata a supportare il processo amministrativo realizzata con **Ernst & Young** – **PIATTAFORMA NON ANCORA OPERATIVA**;
- un helpdesk dedicato atto a fornire le informazioni sul processo e la documentazione necessaria;
- **un sostegno finanziario per i privati tramite un'apertura di credito a fronte delle spese da sostenere per l'esecuzione delle opere e un supporto finanziario a sostegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese**

Allegato | Tabella codici

CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO SUPERBONUS
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO		
INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS		
1	Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%	
2	Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti	
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA		
3	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente	X
4	Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	X
5	Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	X
6	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione >= classe A	X
7	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione >= classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua	X
8	Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari	X
9	Acquisto e posa in opera di schermature solari	X
10	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili	X
11	Acquisto e posa in opera di sistemi di microgenerazione in sostituzione di impianti esistenti	X
12	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)	X
INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3		
13	Intervento antisismico	X
14	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore	X
15	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	X
ALTRI INTERVENTI		
16	Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	X (solo per le comunità energetiche)
17	Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio	
18	Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti	
19	Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	X
20	Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	X
21	Intervento per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici	X
INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO		
22	Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie	
23	Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015	
24	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore)	
25	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori)	
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI		
26	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)	X
27	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)	X